



Direzione Regionale del Veneto



Ordini Territoriali dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili del Veneto

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO**

E

**GLI ORDINI TERRITORIALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL VENETO**

VISTO

L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti dell'Agenzia delle Entrate, un rimedio – “*il reclamo e la mediazione*” (di seguito, per brevità, anche solo mediazione) – da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l'inammissibilità dello stesso.

CONSIDERATO

- che è comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella gestione della mediazione tributaria, al fine di migliorare i rapporti tra i Contribuenti, rappresentati dagli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Veneto (di seguito indicati come “Iscritti”) e l'Agenzia delle entrate, favorendo la soluzione delle questioni controverse già in sede amministrativa;
- che è comune auspicio delle parti che gli esiti della mediazione possano offrire rilevanti contributi al fine, sia di migliorare la qualità degli atti amministrativi, sia di contribuire a sviluppare la *tax compliance*;
- che la mediazione offre agli Iscritti l'opportunità di rappresentare sollecitamente, in dialogo con l'Agenzia delle Entrate, le ragioni dei Contribuenti dai medesimi assistiti e di difendersi preliminarmente in sede amministrativa;
- che la mediazione consente alle parti di affrontare le vicende tributarie secondo una logica tendente alla sistematica affermazione di soluzioni legittime e trasparenti, rimuovendo eventuali vizi dell'atto amministrativo.

Ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Attività oggetto del Protocollo

Con il presente Protocollo d'intesa si definiscono le modalità di collaborazione tra la Direzione Regionale e le dipendenti Direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate del Veneto (di seguito, per brevità, Uffici) e gli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza (di seguito, per brevità, Ordini), volte ad assicurare un celere e proficuo svolgimento del procedimento di mediazione.

Art. 2

Impegni degli Ordini

Gli Ordini si impegnano a organizzare apposite iniziative divulgative per informare i propri Iscritti sulle opportunità offerte dal nuovo istituto della mediazione.

Gli Ordini, inoltre, si impegnano a sensibilizzare i propri Iscritti a:

1. evidenziare il carattere preventivo e obbligatorio dell'istituto;
2. indicare nell'istanza di mediazione i recapiti di PEC, posta elettronica ordinaria e/o *fax* presso i quali si intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento di mediazione, al fine di consentire un rapido scambio di comunicazioni;
3. partecipare, in modo collaborativo, al contraddittorio con l'Ufficio, al fine di pervenire ad una definizione del procedimento in linea con i principi

della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto dei diritti del Contribuente.

Art. 3 Impegni degli Uffici

Gli Uffici si impegnano a:

1. esaminare sistematicamente tutte le istanze in modo approfondito e con spirito di collaborazione, possibilmente fornendo entro 20 giorni dalla presentazione il nome del funzionario incaricato, accettando la sollecita trasmissione degli allegati al reclamo, anche via PEC, qualora non presenti nell'istanza notificata;
2. nel caso in cui l'istanza presentata sia improponibile, l'Ufficio si impegna a comunicare, utilizzando i recapiti indicati nell'istanza, le ragioni di tale improponibilità preferibilmente entro 20 giorni dalla sua presentazione, così da consentire la tempestiva costituzione in giudizio del Contribuente. Parimenti l'Ufficio si premurerà di avvisare immediatamente la controparte in tutti i casi in cui si prospetti il rischio di inammissibilità per mancata attivazione del procedimento di mediazione;
3. accogliere le istanze in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti, in aderenza ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del Contribuente;
4. utilizzare i recapiti indicati nell'istanza per inviare rapide comunicazioni utili ai fini della proficua gestione del procedimento e dell'eventuale processo;
5. concedere, su richiesta dell'istante o del rappresentante munito di procura ai sensi di legge, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, la

sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione dell'atto impugnato, in modo che l'attivazione del procedimento amministrativo non provochi significativi danni patrimoniali al Contribuente;

6. promuovere, anche su richiesta dell'Iscritto, l'eventuale contraddittorio, partecipandovi in modo collaborativo al fine di pervenire ad una definizione della mediazione in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto dei diritti del Contribuente;
7. redigere una proposta di mediazione qualora ne ricorrano i presupposti;
8. rendere edotto l'istante circa le modalità di perfezionamento della mediazione;
9. ritenere validi i pagamenti, ai fini del perfezionamento della mediazione, anche quando, per errore scusabile, le somme versate siano lievemente inferiori a quelle dovute ovvero siano versate con lieve ritardo, a condizione che l'irregolarità sia tempestivamente sanata anche a seguito di richiesta dell'Ufficio;
10. nell'ipotesi di esito negativo del procedimento di mediazione, redigere una motivazione completa e dettagliata quanto ai motivi del diniego dell'istanza;
11. programmare giornate dedicate, in via esclusiva, alla gestione delle procedure di mediazione afferenti i contribuenti assistiti dagli Iscritti;

Art. 4
Monitoraggio dell'andamento della mediazione tributaria

Gli Uffici e gli Ordini Territoriali si impegnano a realizzare un "osservatorio" sull'andamento della mediazione tributaria e ad organizzare incontri periodici nell'ottica di un confronto costruttivo, finalizzato anche alla soluzione di eventuali criticità evidenziate nella gestione che siano di ostacolo al conseguimento delle finalità dell'Istituto.

Si impegnano, inoltre, ad effettuare, anche attraverso la costituzione di un nucleo misto di esperti scelti in pari numero tra Iscritti e Funzionari dell'Ufficio, una costante ricognizione della giurisprudenza delle Commissioni tributarie locali, nelle cui circoscrizioni ha sede l'Ufficio, al fine della corretta e proficua trattazione delle istanze di mediazione e della realizzazione della giusta imposizione.

La composizione ed il funzionamento dell'"osservatorio" e del "nucleo misto di esperti" saranno disciplinati con apposito *addendum* al presente articolo.

Art. 5
Divulgazione del Protocollo

Gli Uffici e gli Ordini si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'intesa.

Art. 6
Vigenza del Protocollo

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione e produce effetti per un anno. Si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta prima della scadenza.


Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 10 ottobre 2012

Per l'Agenzia delle Entrate


Il Direttore Regionale

Giovanni Achille Sanzò




Per l'ODCEC di Bassano del Grappa

Il Presidente



Per l'ODCEC di Belluno



Il Presidente


Per l'ODCEC di Padova

Il Presidente



Per l'ODCEC di Rovigo

Il Presidente



Per l'ODCEC di Treviso

Il Presidente




Per l'ODCEC di Venezia

Il Presidente



Per l'ODCEC di Verona


Il Presidente



Per l'ODCEC di Vicenza

IL COUNCILIERE UNICO

Il Presidente





Direzione Regionale del Veneto



Ordini Territoriali dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili del Veneto

PROTOCOLLO D'INTESA – *addendum*

all'art. 4

TRA

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE del VENETO**

E

**GLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DEL VENETO**

1.3. La giurisprudenza di merito da esaminare

La giurisprudenza di merito verrà esaminata alla luce delle linee guida espresse dalla Circolare del 19 marzo 2012, n. 9/E, tenendo conto che, con riferimento alla prassi, “*vanno tendenzialmente privilegiati gli aspetti di diritto sostanziale, rispetto ai quali le questioni formali che si richiamino a norme procedurali o indicazioni di prassi amministrativa potrebbero assumere minore rilevanza*”.

Ne deriva che la giurisprudenza di merito che il *Nucleo* monitorerà sarà in particolare quella relativa a questioni di diritto sostanziale.

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del *Nucleo* e delle sue sezioni, le sentenze rese dalla CTR del Veneto, in cui è parte dall’anno 2011 in poi indipendentemente dall’esito, così da consentire l’individuazione della “*Questione controversa*” oggetto di valutazione da parte del *Nucleo* o sua sezione.

Sulla base della giurisprudenza di merito esaminata, il *Nucleo* potrà predisporre **rassegne giurisprudenziali** che verranno circolarizzate tra l’Agenzia delle Entrate e gli Ordini territoriali.

1.4. Strumenti di esame della giurisprudenza di merito a disposizione del *Nucleo* o sua sezione

L’Ufficio legale della Direzione regionale del Veneto metterà a disposizione del *Nucleo*:

- appositi elenchi di sentenze elaborati attraverso la funzionalità informatica della “*Q.C.*”;
- tutte le sentenze rese dalla CTR del Veneto collegate ad ogni “*Q.C.*” in forma riservata.

Il *Nucleo* o sua sezione potrà anche valutare sentenze non acquisibili secondo la predetta funzionalità “*Q.C.*”, qualora queste pervengano alla sua attenzione (tramite gli Ordini) quali “*Questioni controverse*”.

Al fine della tutela della Privacy (D. Lgs. 196/2003) ciascun componente del *Nucleo* si impegna a non divulgare i nominativi delle parti ed i dati sensibili, firmando apposito impegno.

Art. 2 **Osservatorio sull'andamento della mediazione tributaria**

L'articolo 4 del protocollo d'intesa prevede che *“Gli Uffici e gli Ordini Territoriali si impegnano a realizzare un “Osservatorio” sull'andamento della mediazione tributaria e ad organizzare incontri periodici nell'ottica di un confronto costruttivo, finalizzato anche alla soluzione di eventuali criticità evidenziate nella gestione che siano di ostacolo al conseguimento delle finalità dell'Istituto”*.

Il predetto *Osservatorio* ha l'obiettivo di favorire la gestione corretta e responsabile del procedimento di mediazione finalizzata alla riduzione del contenzioso tributario, al miglioramento dei rapporti tra Contribuenti ed Amministrazione finanziaria e allo sviluppo della *tax compliance*.

Funzione dell'*Osservatorio* è, infatti, quella di evitare il rinvio ai giudici tributari delle contestazioni che possono essere risolte in sede amministrativa, attraverso un esame condiviso dell'andamento dei risultati della gestione della mediazione.

A tal fine, l'*Osservatorio* svolge un monitoraggio sistematico di criticità, dubbi o divergenze riscontrate nella gestione del procedimento di mediazione e formula le relative proposte di soluzione.

Compito dell'*Osservatorio* sarà anche quello di promuovere l'organizzazione di incontri periodici, come meglio descritto all'art. 3.

2.1. Composizione dell'Osservatorio

L'osservatorio è composto:

- dal Direttore Regionale o suo delegato e dai Direttori Provinciali o loro delegati, più un componente designato dal Direttore Regionale (in misura da garantire complessivamente la parità di membri tra Agenzia e ODCEC);
- dai Presidenti degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Veneto, che hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa.

In occasione della prima riunione vengono fissate sinteticamente le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e di svolgimento dei lavori. L'Osservatorio si riunirà

almeno due volte all'anno. La partecipazione all'Osservatorio non è remunerata da alcun compenso né a carico dell'Agenzia delle Entrate, né a carico degli Ordini.

Il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, o suo delegato, dirige i lavori dell'Osservatorio, provvede alla redazione dell'ordine del giorno (anche su segnalazione dei componenti l'Osservatorio e/o il Nucleo) e alla convocazione degli incontri. Il segretario, scelto tra i Presidenti degli ODCEC o suo delegato, verrà nominato nel corso della prima riunione dell'Osservatorio.

Art. 3

Collaborazione formativa con i Commercialisti

Nel quadro della collaborazione prefigurata con il protocollo d'intesa più volte menzionato, assume particolare rilevanza l'attività di formazione. In particolare è interesse delle parti divulgare tra i funzionari dell'Agenzia e tra gli iscritti all'Ordine l'istituto della Mediazione tributaria, con incontri di sensibilizzazione degli operatori, mirante ad incidere sulla cultura dei dipendenti dell'Agenzia e dei professionisti. A tal fine saranno programmati degli incontri formativi in cui potranno essere anche illustrati i resoconti dei lavori del Nucleo misto di esperti e dell'Osservatorio sull'andamento della Mediazione tributaria.

Gli Ordini locali e la Direzione Regionale concorderanno l'organizzazione degli eventi formativi, impegnandosi a fornire i propri relatori, i locali e l'organizzazione degli eventi. Gli Ordini locali proponenti si accolleranno gli oneri degli incontri formativi, mentre l'Agenzia delle Entrate potrà eventualmente fornire i locali, i relatori ed il supporto organizzativo.

Art. 4

Vigenza dell'*addendum* al Protocollo

Il presente *addendum* al Protocollo di intesa stipulato ha la medesima vigenza del Protocollo di riferimento, così come fissata all'art. 6 del Protocollo stesso.

La Composizione degli Organismi collegiali di cui agli articoli 1 e 2 potrà essere integrata e/o modificata a seguito della stipula di ulteriori Protocolli d'Intesa con altre categorie

professionali e/o associazioni rappresentative dei contribuenti, fatto salvo l'equilibrio di cui all'art. 4 del Protocollo di intesa cui il presente documento costituisce *addendum*.


Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 10 ottobre 2012

Per l'Agenzia delle Entrate

Il Direttore Regionale

Giovanni Achille Sanzò




Per l'ODCEC di Bassano del Grappa

Il Presidente



Per l'ODCEC di Belluno



Il Presidente

Per l'ODCEC di Padova

Il Presidente



Per l'ODCEC di Rovigo

Il Presidente

Per l'ODCEC di Treviso

Il Presidente




Per l'ODCEC di Venezia

Il Presidente



Per l'ODCEC di Verona

Il Presidente



Per l'ODCEC di Vicenza

IL CONSIGLIERE NEGOTIARE

Il Presidente

